



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "D. BORRELLI"
Via Mattia Preti,1 – 88832 – SANTA SEVERINA (KR)
C.M. KRIC825009 – KRPC010002 – KRTD070000L – Cod. Fiscale 91021720791
Sito web: <http://www.ioborrelli.edu.it> - Cod. Unico di Fatturazione UFJEUS



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Borrelli"
Prot. 0009878 del 18/12/2024
I (Entrata)

Circolare n. 48

Al Personale docente a tempo determinato
Dell'I.O. "D. Borrelli"
Santa Severina - Roccabernarda
Al sito web

Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Art 1. comma 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) il quale recita: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica";

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) il quale recita: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO l'art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 il quale recita: "Art. 38 Ferie 1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.";

VISTA l'Ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715 del 17/06/2024 Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

tutto il personale a tempo determinato a presentare domanda per la fruizione di ferie maturate, o in corso di maturazione, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche stabilite dal calendario regionale, nonché nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate), pena la perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Si prega di utilizzare il modello in allegato e di presentarlo all'Ufficio Personale dell'Istituto.

Per ulteriori chiarimenti si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:

I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

vacanze natalizie;

vacanze pasquali;

ponti e festività;

periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

mesi di luglio e agosto

2. Ferie durante l'attività didattica:

È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica alle seguenti condizioni:

le ferie devono essere state maturate;

la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:

Devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;

In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:

Non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

5. Supplenti brevi e saltuari:

Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie, l'istituto non può assegnarle automaticamente.

Si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie – a fronte dell'informazione adeguata della scuola – durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita – alla luce di tutto questo – il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate.

Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Per eventuali chiarimenti si prega di rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art3 c.2 D. Lgs n. 39/93)